

**DELIBERAZIONE 7 SETTEMBRE 2017**  
**613/2017/R/COM**

**AVVIO E RINNOVAZIONE DI PROCEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA), IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE NEL SETTORE ELETTRICO, DI TARIFFE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 settembre 2017

**VISTI:**

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 luglio 2000, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- la legge 4 agosto 2017 n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226,

recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, 2 con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL);
- il Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (TIUF), approvato con la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC), come integrato con la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 344/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 344/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 428/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 580/2017/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 580/2017/R/EEL).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in materia di **separazione funzionale e contabile:**
  - l’attuale disciplina relativa alla separazione funzionale e contabile delle imprese del settore elettrico è disciplinata rispettivamente dal TIUF e dal TIUC;
  - l’articolo 1, comma 91, della legge 124/17 integra le disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 93/11 e in particolare:
    - prevede che le disposizioni del citato articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 93/11, secondo cui il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, debba essere

indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, non si applichino ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi (come implementato nella vigente normativa nazionale), facenti parte di un'impresa verticalmente integrata;

- prevede che per i medesimi gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente punto si applichino esclusivamente le norme di separazione contabile e dispone che l'Autorità provveda ad adeguare la propria regolazione in materia;
- l'articolo 1, comma 92, della legge 124/17 prevede modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 93/11 e in particolare prevede che:
  - alle imprese di distribuzione di energia elettrica, facenti parte di imprese verticalmente integrate, che servano meno di 25.000 punti di prelievo non si applichino le disposizioni in materia di separazione funzionale previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 38 del decreto legislativo 93/11;
  - l'Autorità, in base a quanto indicato al precedente punto, provveda ad adeguare la disciplina della separazione funzionale.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in materia di **tariffe per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica:**
  - nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL, con la deliberazione 654/2015/R/EEL l'Autorità ha previsto, per il periodo di regolazione relativo alle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura dell'elettricità, avviatosi con l'1 gennaio 2016, l'introduzione di un regime parametrico di riconoscimento dei costi, riservato alle imprese distribuzione che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
  - in relazione al riconoscimento parametrico dei costi di cui al precedente punto, l'Autorità ha pubblicato i documenti per la consultazione 428/2016/R/EEL e 580/2017/R/EEL;
  - l'articolo 1, comma 92, della legge 124/17 prevede modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 93/11 e in particolare prevede che:
    - per le imprese di distribuzione di energia elettrica, facenti parte di imprese verticalmente integrate, che servano meno di 25.000 punti di prelievo, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi.

**CONSIDERATO CHE:**

- in materia di **semplificazione dell'iter per la valutazione dei valori di rimborso, in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale:**
  - l'Autorità ha disciplinato con la deliberazione 310/2014/R/GAS l'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB trasmessi all'Autorità ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00;
  - l'Autorità con la deliberazione 344/2017/R/GAS ha introdotto alcune semplificazioni dell'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB di cui al precedente punto per i casi in cui i Comuni attestino l'integrale applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 predisposte dal Ministero per lo Sviluppo Economico;
  - l'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 integra le disposizioni del decreto legislativo 164/00 e, in particolare:
    - introduce ulteriori semplificazioni rispetto all'obbligo, posto in capo alle stazioni appaltanti, di trasmettere all'Autorità le valutazioni di dettaglio relative ai valori di rimborso (VIR) che risultino maggiori del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria;
    - in particolare le semplificazioni di cui al precedente punto si applicano qualora ricorrano le seguenti condizioni:
      - a) l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
      - b) che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
      - c) lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località del singolo comune non superi il 20 per cento;
    - prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità, attualmente indicati nel comma 23.1 della RTDG;
- in materia di **semplificazione degli iter di valutazione dei bandi di gara, in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale:**

- con la deliberazione 113/2013/R/GAS l'Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 226/11 relative alla formulazione di eventuali osservazioni sui bandi di gara da trasmettere alla stazione appaltante;
- l'articolo 1, comma 94, della legge 124/17, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto 226/11, prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, precisando che in ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i *sub*-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto 226/11, la documentazione di gara non possa discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni *sub*-criteri.

**RITENUTO CHE:**

- le semplificazioni introdotte dall'Autorità con la deliberazione 344/2017/R/gas risultino già compatibili con le semplificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 94, della legge 124/17;
- sia opportuno avviare i seguenti quattro procedimenti:
  - a) in materia di **separazione funzionale e contabile**, per adeguare le disposizioni in materia di separazione funzionale contenute nel TIUF alle deroghe previste dall'articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17, con riferimento rispettivamente ai sistemi di distribuzione chiusi e ai gestori di sistemi di distribuzione facenti parte di imprese verticalmente integrate che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
  - b) in materia di **tariffe per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica**, per adeguare le disposizioni della deliberazione 654/2015/R/EEL in materia di regime di riconoscimento parametrico dei costi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 92 della legge 124/17;
  - c) in materia di **iter per la valutazione dei valori di rimborso in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale**, per adeguare le disposizioni della deliberazione 310/2014/R/GAS in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
  - d) in materia **iter di valutazione dei bandi di gara, in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale**, per integrare le disposizioni contenute nella deliberazione 113/2013/R/GAS sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 94, della legge 124/17;
- sia opportuno, in particolare, far confluire il procedimento di cui alla precedente lettera b) nel procedimento nell'ambito del quale sono già stati resi disponibili i

documenti per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL e 3 agosto 2017, 580/2017/R/EEL, rinnovandolo

## DELIBERA

1. di avviare i seguenti separati procedimenti:
  - a) in materia di **separazione funzionale e contabile**, per adeguare le disposizioni in materia di separazione funzionale contenute nel TIUF alle deroghe previste dall'articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17, con riferimento rispettivamente ai sistemi di distribuzione chiusi e ai gestori di sistemi di distribuzione facenti parte di imprese verticalmente integrate che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
  - b) in materia di **iter per la valutazione dei valori di rimborso in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale**, per adeguare le disposizioni della deliberazione 310/2014/R/GAS in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
  - c) in materia **iter di valutazione dei bandi di gara, in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale**, per integrare le disposizioni contenute nella deliberazione 113/2013/R/GAS sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 94, della legge 124/17;
2. di rinnovare il procedimento di cui alla deliberazione 483/2014/R/EEL, in particolare in materia di **tariffe per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica**, per adeguare le disposizioni della deliberazione 654/2015/R/EEL in materia di regime di riconoscimento parametrico dei costi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 92 della legge 124/17;
3. di stabilire che in relazione ai procedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione, al fine di acquisire un riscontro da tutti i potenziali soggetti interessati;
4. di prevedere che i procedimenti di cui al punto 1 si concludano entro il 30 novembre, fatta salva l'esigenza di ulteriori approfondimenti;
5. di attribuire la responsabilità dei procedimenti di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*